

**DELIBERA N. 57/2019**

**XXX / SKY ITALIA**

**(GU14/67297/2019)**

**Corecom Lombardia**

NELLA riunione del Corecom Lombardia del 10 luglio 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10; RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017; VISTO il testo della Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017; VISTA la delibera del CORECOM Lombardia 7 novembre 2013, n. 63 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXX del 11/01/2019 acquisita con protocollo n. 0011972 del 11/01/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

Nell'istanza presentata in data 11 gennaio 2019 il sig. XXX chiedeva la restituzione del deposito cauzionale di euro 80,00 pagato in favore di Sky mediante addebito diretto su conto corrente bancario.

### **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore Sky non ha presentato memorie né documenti nei termini indicati dal Regolamento di cui alla Delibera 203/18/CONS.

### **3. Motivazione della decisione**

In linea generale l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità. Nel merito, si ritiene che la richiesta del sig. XXX non possa essere accolta, neppure parzialmente per le motivazioni che seguono. Invero, l'utente non ha assolto all'onere probatorio previsto a suo carico in base alle regole generali in tema di onus probandi (ex articoli 2697 e 1218 c.c.). Il criterio di ripartizione dell'onere della prova, come è noto, assurge alla dignità di principio generale dell'ordinamento giuridico, rappresentando il naturale discrimen che orienta il giudicante. In base a tale criterio, nella materia che qui interessa, l'utente, sebbene possa limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, posto che sarà l'operatore – in qualità di debitore convenuto – a dover provare l'avvenuto adempimento, deve quantomeno fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto. Nel caso in esame, tuttavia, il sig. XXX, con l'istanza introduttiva del presente procedimento, si è imitato a dedurre in maniera del tutto generica ed estremamente sintetica la mancata restituzione da parte di Sky di una somma addebitata a titolo di deposito cauzionale, senza produrre al riguardo alcuna valida prova documentale: non può invero considerarsi tale la stampa dell'estratto conto riportante un pagamento non meglio specificato che ben potrebbe essere imputabile a una legittima pretesa dell'operatore. Inoltre il sig. XXX non ha fornito prova dell'esistenza del contratto in essere con Sky, del fatto che in base a tale contratto fosse previsto l'addebito di un deposito cauzionale, né del verificarsi delle condizioni per la restituzione di detto deposito. Dunque, non è possibile accogliere la domanda dell'utente, valutando la fondatezza della contestazione della somma (asseritamente) versata a titolo di deposito e di cui è chiesto il rimborso, atteso che di tale somma il medesimo utente non è stato in grado di fornire alcuna indicazione utile all'istruttoria. Per le motivazioni sopra esposte si ritiene che la richiesta formulata dalla parte sig. XXX non possa che essere rigettata.

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

**1.** Si rigetta l'istanza presentata dal sig. XXX nei confronti della società Sky Italia srl per le motivazioni di cui in premessa. Si dispone la compensazione tra le parti delle spese relative alla presente procedura.



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
AGCOM COMUNICAZIONI

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.  
Milano, 10 luglio 2019

IL PRESIDENTE